

Capitolato speciale per la concessione biennale del servizio di rimozione, traino ed eventuale custodia dei veicoli rimossi in applicazione dell'art. 159, comma 1°, e dell'art. 215 del vigente Codice della Strada, del relativo Regolamento di Attuazione Esecuzione e per altri interventi che attengono ai compiti d'istituto, con osservanza del Decreto n. 401 adottato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione il 4 settembre 1998.

INDICE

- Art. 1 Parti contraenti, ambito di applicazione, finalità.
- Art. 2 Interventi per l'esecuzione del servizio.
- Art. 3 Osservanza della normativa in materia.
- Art. 4 Sistema di gara.
- Art. 5 Requisiti della ditta, caratteristiche tecniche dei veicoli adibiti al servizio e luogo di deposito.
- Art. 6 Modalità di partecipazione alla gara.
- Art. 7 Durata dell'affidamento del servizio rimozioni.
- Art. 8 Organizzazione della ditta.
- Art. 9 Personale addetto al servizio rimozioni.
- Art. 10 Modalità, giornate ed orari per l'espletamento del servizio rimozioni.
- Art. 11 Canone di concessione.
- Art. 12 Tariffe per la rimozione e la custodia dei veicoli.
- Art. 13 Interventi a carico dell'Amministrazione Comunale
- Art. 14 Spese per la restituzione del veicolo rimosso.
- Art. 15 Riconsegna dei veicoli rimossi
- Art. 16 Impegno ed aggiornamento delle tariffe
- Art. 17 Spese inerenti alla gara.
- Art. 18 Vincolo giuridico e cauzione.
- Art. 19 Responsabilità.
- Art. 20 Inadempienze.
- Art. 21 Divieto di subappalto o di cessione del contratto.
- Art. 22 Rispetto della Politica Ambientale del Comune di Ferrara
- Art. 23 Domicilio della ditta concessionaria e foro competente.

Art. 1

PARTI CONTRAENTI, AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITÀ.

1. Il presente capitolato speciale definisce le regole convenzionali cui devono attenersi, quali parti contraenti, il Comune di Ferrara e la ditta di soccorso stradale aggiudicataria del servizio in concessione, di cui al successivo articolo 2, di seguito brevemente individuata come “ditta concessionaria”.
2. La concessione, a termine degli articoli 159 e 215 del Codice della Strada, è riferita al servizio di rimozione, custodia e restituzione, dei veicoli, il quale, negli articoli seguenti, è definito “servizio rimozioni”.
3. La ditta concessionaria svolgerà il servizio di rimozioni dei veicoli nell’ambito del territorio **del Comune di Ferrara**, durante gli orari di servizio del Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi, sia feriali che festivi, così come viene specificato negli articoli 8 e 10.

Art. 2

INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO RIMOZIONI

1. Le attività, che sono definite e disciplinate nel presente capitolato speciale agli effetti della gara, comprendono i seguenti interventi, allorché richiesti dal Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi, nello svolgimento dei propri compiti d’istituto:
 - a) interventi di rimozione, traino ed eventuale custodia dei veicoli rimossi, eseguiti in applicazione degli artt. 159 e 215 del Codice della Strada;
 - b) interventi di rimozione, traino ed eventuale custodia di veicoli in sosta regolare, eseguiti a richiesta del Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi e con spesa a carico dell’Amministrazione Comunale, per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico, nei casi contingibili ed urgenti determinati da calamità, attività manutentive del suolo, sottosuolo e similari, manifestazioni, che comportano interventi indifferibili.
 - c) interventi disposti dal Corpo Polizia Municipale Terre Estensi, nelle circostanze di grave necessità, per attuare urgentemente la dislocazione dei veicoli in divieto di sosta con rimozione, nei casi in cui tale sanzione accessoria sia impedita dall’art. 354 comma 4° del D.P.R. n. 495/92. In questi casi nei quali il veicolo viene spostato nel luogo più vicino possibile a quello dove sostava, la spesa dell’intervento è interamente addebitata al responsabile del veicolo, con pagamento delle tariffe per il diritto di chiamata e per le operazioni di carico e scarico del veicolo.

Art. 3

OSSERVANZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA

1. La ditta concessionaria ed il Comune di Ferrara, ognuno per quanto di propria competenza, si obbligano a rispettare la normativa in materia, relativa sia a questioni tecniche che amministrative, assicurative, sociali, fiscali.
2. Il servizio di rimozione, in particolare, si svolge in applicazione del D.Lgs. 30.4.92, n. 285 - Codice della Strada -, del D.P.R. 16.12.92, n. 495 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del

Codice della Strada - del D.M. 4.9.98, n. 401 e di ogni norma amministrativa, penale o civile riguardante il servizio medesimo.

3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si fa rinvio al capitolato generale per gli appalti municipali e alle disposizioni degli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile.

Art. 4

SISTEMA DI GARA

1. La concessione sarà aggiudicata alla ditta che, oltre a possedere tutti i requisiti necessari in dettaglio indicati negli articoli seguenti, avrà proposto la migliore offerta economica come importo annuo da versare all'Amministrazione Comunale, per tutta la durata dell'affidamento, a titolo di canone. Qualora l'Amministrazione Comunale provvederà al rinnovo biennale della concessione, l'aggiudicatario dovrà versare nuovamente l'importo annuo proposto in sede di gara.

Art. 5

REQUISITI DELLA DITTA, CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI ADIBITI AL SERVIZIO, LUOGO DI DEPOSITO

1. Il servizio rimozione è affidato alla ditta che disponga di almeno due veicoli idonei, di seguito definiti "autogru", con le caratteristiche e i requisiti stabiliti nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, nell'art. 12 e relativa Appendice IV e nell'art. 354 dello stesso Regolamento.

2. Le autogru adibite al servizio rimozione, oltre alle caratteristiche di cui alle succitate disposizioni, dovranno:

- a) riportare sulle portiere la ragione sociale della ditta;
- b) essere dotate di apparecchiatura segnaletica, anche luminosa, atta a tutelare l'incolumità del personale operante, in qualsiasi condizione di tempo e luogo;
- c) essere munite di contenitore con materiale idoneo ad assorbire o, comunque, a rendere inerti eventuali liquidi sparsi al suolo dai veicoli;
- d) essere munite di dispositivo luminoso supplementare, atto ad illuminare la zona di operazione durante gli interventi effettuati in ore serali o notturne.

3. Per le garanzie di custodia dei veicoli, la ditta concessionaria dovrà disporre, a titolo di proprietà o di affitto, di un'area di rimessa all'aperto, previo apposito provvedimento abilitativo, come meglio specificato nell'articolo 8. L'eventuale contratto di affitto dovrà avere una durata almeno pari all'affidamento del servizio rimozione.

4. L'aggiudicatario è tenuto a produrre idonea documentazione contenente le prescrizioni tecniche delle autogru, copia delle relative formalità di omologazione di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 495/92, ed è altresì tenuto ad indicare il numero delle autogru impiegate, con i loro estremi di identificazione ed omologazione, ai sensi dell'art. 354, comma 2, del D.P.R. n. 495/92.

Art. 6

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Le ditte che intendono partecipare alla gara di cui all'articolo 4, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, dalla quale risulti che la ditta svolge attività di autosoccorso;
- b) che il giro di affari negli esercizi 2013 e 2014, in base alle relative dichiarazioni annuali IVA, risulti di ammontare medio annuo non inferiore a € 150.000,00;
- c) dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 354, comma 1, del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- d) dichiarazione che il servizio di rimozione sarà effettuato esclusivamente a mezzo di autogru conformi ai requisiti indicati nel presente capitolato, di proprietà della ditta concorrente, o in locazione finanziaria alla stessa (leasing);
- e) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 (indicare espressamente le condizioni. Dovranno essere inoltre rese le dichiarazioni indicate all'art. 38, lett. b) e c) per i soggetti ivi indicati);
- f) dichiarazione di avere completa e dettagliata conoscenza del servizio disciplinato nel presente capitolato speciale, avendo fatta ricognizione esatta della materia;
- g) dichiarazione di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che potranno influire sull'esecuzione del servizio;
- h) dichiarazione di aver preso conoscenza che, per i servizi con spese a carico dell'Amministrazione Comunale, indicati nell'articolo 2 comma 1° lett. b), non potrà essere invocata pretesa alcuna nei confronti del Comune di Ferrara o dei singoli interessati e che, in tal caso, ai fini della spesa, la ditta dovrà avvalersi della procedura all'uopo indicata dall'Autorità competente;
- i) la costituzione, nelle forme di legge, della cauzione prevista dal successivo art. 18, qualora risulti concessionaria del servizio;
- l) certificato di iscrizione alla camera di commercio in data non anteriore a mesi 6 rispetto a quella fissata per la presentazione dell'offerta, dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione o di fallimento e non ha presentato domanda di concordato, nonché i nominativi e le qualifiche delle persone che rivestono la legale rappresentanza e che possono impegnare la società stessa;
- m) dichiarazione di almeno un istituto bancario attestante l'idoneità finanziaria ed economica della ditta.

2. Nessuna eccezione potrà essere in seguito sollevata dalla ditta concessionaria, a motivo di propria errata interpretazione delle regole di questo capitolato speciale, ovvero delle modalità, dei termini e criteri d'esecuzione del servizio rimozione.

3. L'aggiudicazione avverrà alla ditta che, nelle forme di legge, avrà proposto la migliore offerta economica e tecnica. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di verificare i requisiti di ordine generale, di capacità tecnica-professionale ed economico finanziaria che verranno accertati in capo all'aggiudicataria a seguito dell'aggiudicazione provvisoria.

Art. 7

DURATA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RIMOZIONI

1. Il servizio rimozione, di durata biennale, avrà inizio a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione successivo all’espletamento della gara e potrà essere prorogato per non più di tre mesi, alle stesse condizioni. E’ prevista altresì la facoltà di rinnovo per non più di una volta, per altri due anni.

Art. 8

ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA

1. La ditta concessionaria, al fine di assicurare la propria organizzazione adeguata al servizio che deve essere prestato, provvede ad attestare la disponibilità di:

- a) un luogo di deposito e rimessa ubicato nella zona oggetto della concessione, destinato al ricovero dei veicoli rimossi, secondo le prescrizioni del presente capitolato, conforme ai requisiti richiesti per la custodia dei veicoli in esso ricoverati, che consenta l’esecuzione di ogni intervento di rimozione, su tutto il territorio comunale, entro 30 (trenta) minuti dalla chiamata;
 - b) almeno 2 (due) autogru aventi le caratteristiche di cui all’articolo 5; le autogru dovranno essere condotte da personale abilitato alla guida ed esperto in ogni operazione connessa al servizio rimozione;
 - c) almeno 1 (una) autogru avente le caratteristiche di cui all’articolo 5 e idonee al trasporto di veicoli aventi massa complessiva superiore a T. 3,5 (esclusi complessi veicolari) che dovranno essere condotte da personale abilitato alla guida ed esperto in ogni operazione connessa al servizio rimozione, qualora il possesso di questo veicolo scaturisca dall’esito della gara.
2. Le autogru, di cui alla precedente lettera b), devono avere dimensioni tali da poter circolare agevolmente nelle strade del centro storico, anche con il veicolo rimosso appartenenti alla categoria L1, L2,L3,L4,L5, M, M1,N1 sino al limite di massa di 3,5 t..
3. La rimessa non dovrà distare dal centro storico cittadino più di km. 3 (tre), in linea d’aria, intendendosi per centro la Piazza Municipale. Dovrà inoltre essere raggiungibile con i mezzi del trasporto pubblico urbano; tale condizione s’intende soddisfatta nel caso in cui la distanza tra la fermata bus più vicina e l’accesso alla rimessa, calcolata nel percorso pedonale più breve, non sia maggiore di m. 400 (quattrocento).
4. Nella rimessa, in prossimità dell’ingresso, dovrà essere ubicata una stanza adibita ad ufficio, nella quale sia possibile l’accesso del pubblico per l’espletamento degli atti stabiliti nell’art. 397, comma 4°, del D.P.R. 16.12.92, n. 495.
5. Entro detto ufficio, decorosamente tenuto, dovranno essere esposte, in modo chiaramente visibile, le tariffe fissate dal Comune per il servizio di rimozione e custodia dei veicoli.
6. All’interno dell’area o dei locali di deposito dei veicoli, la ditta concessionaria dovrà espletare le funzioni di custode, secondo le prescrizioni di cui all’art. 397, comma 3°, del D.P.R. 16.12.92, n. 495, assumendo le conseguenti responsabilità stabilite dalle vigenti leggi in materia, con particolare riferimento alle norme civilistiche che disciplinano il deposito di beni altrui ed i relativi obblighi di custodia, specificati nel comma 5°

dell'articolo 19. L'area, adeguatamente recintata per tutta la sua estensione, deve avere superficie minima idonea a consentire il contemporaneo ricovero di almeno 40 (quaranta) autoveicoli rimossi ai sensi del presente capitolato.

Art. 9

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO RIMOZIONI

1. Il personale che equipaggia le autogru deve essere giuridicamente dipendente ed amministrato dalla ditta concessionaria del servizio rimozioni e deve essere tenuto in regola con le prescrizioni previdenziali ed assicurative. Gli oneri conseguenti sono ad esclusivo carico della ditta concessionaria, la quale si impegna, altresì, ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti addetti al servizio rimozioni le norme antinfortunistiche.

Art. 10

MODALITÀ, GIORNATE ED ORARI DEL SERVIZIO RIMOZIONI

1. Lo svolgimento del servizio di rimozione è disciplinato secondo due distinte modalità: in modo itinerante, con un operatore di Polizia Municipale a bordo dell'autogru; in modo non itinerante, cioè attivato mediante chiamata proveniente alla ditta concessionaria dal Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi.
2. Il servizio di rimozione dei veicoli, effettuato secondo modalità itinerante, con un operatore di Polizia Municipale a bordo dell'autogru, è previsto:
 - nelle giornate del Lunedì e del Venerdì, dalle ore 07.00 alle ore 19.00;
 - nelle giornate del Martedì, Mercoledì, Giovedì, Sabato dalle ore 07.30 alle ore 19.30.Ogni Lunedì, inoltre, è attiva una seconda autogru, dalle ore 7.00 alle ore 09.00 (senza operatore di Polizia Municipale a bordo).
Prevvia comunicazione del Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi, fornita alla ditta con almeno 3 (tre) giorni di anticipo, il servizio potrà essere svolto con modalità ed orari diversi, anche nei giorni festivi.
3. Il servizio rimozioni è altresì previsto nelle seguenti circostanze particolari:
 - servizio durante le partite festive di campionato presso lo Stadio Comunale;
 - servizio serale e festivo in occasione della sfilata e delle gare in Piazza Ariostea del Palio di Ferrara;
 - servizio serale in occasione della tappa della Millemiglia;
 - servizi serali e festivi nel periodo del Buskers Festival;
 - servizi pomeridiani festivi, durante il periodo prenatalizio da Novembre a Dicembre;
 - servizio antimeridiano in occasione della Half-Marathon e Ferraramaratona.
 - Servizio antimeridiano in occasione della Fiera di San Giorgio.
4. Il servizio rimozione dei veicoli è effettuato secondo modalità non itinerante, vale a dire solo a seguito di chiamata proveniente alla ditta concessionaria dal Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi, negli orari non coperti dal servizio con modalità itinerante, sia nei giorni feriali che festivi, nell'arco orario compreso fra le 7.00 e l'1.00.
5. Gli equipaggi delle autogru sono obbligati ad eseguire tutte le disposizioni che, ai fini della disciplina del traffico o per incombenza relativa al servizio in argomento, potranno essere impartite dal personale del Corpo di Polizia Municipale Terre

Estensi. La responsabilità del servizio, per quanto riguarda la legittimità degli interventi di rimozione dei veicoli, è ascritta all'organo di Polizia Stradale che dispone la sanzione accessoria della rimozione, ai sensi dell'articolo 159, comma 1°, del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285. Il personale dipendente della ditta concessionaria dovrà redigere apposito verbale di rimozione da compilare come stabilito nell'articolo 15.

6. Il personale della ditta concessionaria, addetto al servizio rimozione, deve essere decorosamente vestito e dotato dell'abbigliamento antinfortunistico conforme alle norme vigenti, da indossare all'occorrenza; dovrà essere costantemente presente durante tutta la durata del servizio ed eseguire prontamente gli interventi richiesti.
7. Detto personale è tenuto a eseguire tutte le operazioni con sollecitudine e diligenza, in modo da arrecare il minimo intralcio alla circolazione. La ditta concessionaria si obbliga, altresì, ad effettuare la rimozione dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza, atte ad evitare danni agli stessi, come precisato nell'articolo 8.
8. La ditta concessionaria è responsabile delle eventuali assenze dei propri dipendenti addetti al servizio rimozione, dell'eventuale inadempimento delle prestazioni cui essi sono tenuti in funzione di tale servizio e di ogni altra inosservanza delle norme stabilite nel presente capitolato.

Art. 11

CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a versare all'Amministrazione Comunale il canone annuale di concessione offerto in sede di gara; il pagamento del canone dovrà avvenire in rate trimestrali anticipate, d'importo pari ad un quarto del canone annuale risultante dall'aggiudicazione, da effettuarsi nei modi che verranno definiti nel contratto.
2. Nel caso in cui il pagamento venga effettuato con un ritardo di oltre 10 (dieci) giorni, verranno applicati gli interessi di mora pari al 5% su base annua. Il ritardo nel pagamento superiore a giorni 30, fatta salva l'applicazione degli interessi di mora di cui sopra, costituirà grave inadempienza contrattuale, ai sensi dell'articolo 20.
3. Il canone annuale di concessione non è soggetto ad IVA, ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. n. 633/72, per mancanza del presupposto soggettivo in capo al Comune, trattandosi di canone per concessione di un servizio che l'Ente stesso già esercitava quale pubblica autorità.

Art. 12

TARIFFE PER LA RIMOZIONE E LA CUSTODIA DEI VEICOLI

1. Il concessionario, per lo svolgimento del servizio di rimozione, applicherà le tariffe di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, n. 401 del 4.9.1998, aggiornate con l'ultima deliberazione di Giunta Comunale.

2. Le tariffe del servizio di rimozione e custodia dei veicoli sono quelle stabilite nella Delibera di Giunta Prot. Gen. n. 36426/2011. alle quali verrà applicata l'imposta sul valore aggiunto nella misura prevista per legge, se dovuta.
3. L'obbligazione del pagamento della tariffa stabilita per il diritto di chiamata sorge dal momento in cui il Corpo Polizia Municipale Terre Estensi comunica alla ditta concessionaria la richiesta d'intervento per l'esecuzione della rimozione. Qualora, con unico intervento, si proceda alla rimozione contemporanea di più veicoli, la ditta concessionaria ha diritto ad unico compenso per il diritto di chiamata e all'indennità chilometrica da ripartirsi in parti uguali in riferimento ai veicoli rimossi; il compenso per il carico e lo scarico del veicolo, invece, deve essere conteggiato per intero. I corrispettivi dell'indennità chilometrica, differenziati a seconda che l'intervento sia eseguito in orario diurno, ovvero notturno o festivo, sono applicati nella misura fissa stabilita dalla vigente Delibera giuntale, indipendentemente dalla distanza che separa la rimessa dal luogo dell'intervento.

Art. 13

INTERVENTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. In esecuzione degli interventi di rimozione dei veicoli regolarmente parcheggiati, effettuati su disposizione del Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi, a norma dell'articolo 2 lett. b), alla ditta competono i compensi stabiliti dalla Delibera di Giunta Prot. Gen. n. 36426/2011, con spese a carico dell'Amministrazione Comunale.
2. Per le prestazioni di cui al primo comma, ove esse consistano nel semplice spostamento del veicolo, il Comune corrisponde alla ditta concessionaria, dietro presentazione di regolare fattura, l'importo previsto quale tariffa per il solo diritto di chiamata; mentre, nel caso in cui il veicolo venga ricoverato presso la rimessa, è corrisposto l'importo previsto per tutte le operazioni effettuate.
3. Le modalità per la fatturazione dei compensi per le prestazioni di cui ai commi 1° e 2° dovranno osservare le procedure previste dall'art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito in nella Legge n. 89/2014, sull'obbligo della fatturazione elettronica.

Art. 14

SPESE PER LA RESTITUZIONE DEL VEICOLO

1. Le spese di cui all'art. 12 sono a carico degli utenti aventi titolo al ritiro dei veicoli rimossi e dovranno essere dettagliatamente distinte, nella ricevuta da rilasciare agli utenti, in ragione della casistica contemplata nella Delibera di Giunta richiamata nel primo comma dell'art. 12.
2. La ditta concessionaria nulla potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale, qualora il proprietario del veicolo rimosso od altra persona avente diritto al ritiro di esso, siano morosi nei confronti della ditta stessa.

Art. 15

RICONSEGNA DEI VEICOLI

1. La riconsegna del veicolo rimosso dovrà essere effettuata dal custode, durante gli orari previsti nell'articolo 10 del presente capitolato; egli si atterrà, inoltre, alle norme che disciplinano il deposito e la custodia, nonché alle eventuali disposizioni particolari impartite dal Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi.

2. La riconsegna dei veicoli rimossi, da parte della ditta concessionaria, alle persone che provino di averne titolo, è subordinata alla riscossione della somma prevista dalle tariffe regolarmente approvate dall'Amministrazione Comunale. Ove il concessionario intenda restituire il veicolo dietro promessa di pagamento della persona vincolata, anziché previa riscossione, egli si assume il rischio dell'inadempimento, rimanendo ferma la condizione prescritta nel comma 2° dell'art. 14. Dell'avvenuta restituzione, il personale della ditta concessionaria addetto al servizio e a tale fine espressamente incaricato, deve redigere apposito verbale attestante che, a seguito delle operazioni di rimozione, il veicolo che ne è stato oggetto non ha subito danni palesi o occulti, ovvero che li ha subiti, dandone, in questo caso, circostanziata descrizione. Il verbale è sottoscritto anche dalla persona cui il veicolo è riconsegnato, la quale può chiedere che vi siano accluse le proprie dichiarazioni; copia del verbale è rilasciata all'avente titolo.

A fronte del pagamento, la ditta aggiudicataria rilascerà regolare fattura che dovrà contenere esplicitamente gli importi relativi alle singole voci delle tariffe applicate.

3. Dei veicoli rimossi e giacenti in deposito, ovvero di quelli riconsegnati, la ditta concessionaria provvederà a mantenere apposita registrazione giornaliera, anche presso la rimessa, comprensiva dei verbali di rimozione o di accertamento dei danni subiti dai veicoli durante le operazioni di rimozione, trasporto e custodia degli stessi.

4. La ditta concessionaria, al termine del servizio giornaliero di rimozione, darà comunicazione al Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi, a mezzo mail o telefax, dei veicoli giacenti presso il deposito autorizzato. Inoltre, ogni 20 (venti) giorni, provvederà alla ricognizione dei veicoli che sono ancora giacenti nel deposito stesso da più di 15 (quindici) giorni e ne comunicherà l'elenco all'ufficio preposto all'alienazione (Ufficio Sanzioni) del Corpo di Polizia Municipale Terre Estensi.

L'Ufficio suddetto provvederà ad attivare la relativa procedura di alienazione dei veicoli rimossi e non ritirati. La ditta concessionaria s'impegna a non richiedere le sole spese di giacenza e custodia degli stessi per l'intero periodo di deposito. Anche qualora il veicolo risulti, da successivi accertamenti, oggetto di furto, la ditta aggiudicataria verrà rimborsata delle sole spese di rimozione.

Art. 16

IMPEGNO ED AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE

E DEL CANONE

1. Le tariffe di cui all'articolo 12 non potranno essere soggette a variazione alcuna per tutta la durata della concessione.

2. In caso di rinnovo del contratto, come previsto dall'art. 7, eventuali richieste di revisione del canone di concessione e delle tariffe potranno essere avanzate dalle parti. Le richieste saranno valutate in contraddittorio tra le parti. L'aggiornamento delle tariffe stesse non potrà essere superiore alla variazione accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, noto al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il concessionario dovrà convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso in cui, in violazione degli obblighi negoziali, vengano applicate o riscosse tariffe superiori a quelle stabilite. In questo caso la risoluzione si verificherà di diritto, quando il Comune avrà dichiarato al concessionario che intende valersi della clausola risolutoria.

Art. 17

SPESE INERENTI ALLA GARA

1. Le eventuali spese di contratto, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della ditta concessionaria.

Art. 18

VINCOLO GIURIDICO E CAUZIONE

1. L'aggiudicazione sarà notificata alla ditta interessata con lettera raccomandata e costituirà impegno, a tutti gli effetti, dal momento in cui essa viene comunicata.

2. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere, prima di sottoscrivere il contratto, a costituire cauzione pari all'importo annuale del canone di concessione previsto dal contratto, nelle forme di legge (in numerario o fidejussione bancaria od assicurativa).

3. La cauzione di cui sopra sarà svincolata, con atto formale dell'Amministrazione Comunale, al termine del rapporto di concessione e dopo che sia stata risolta ogni eventuale controversia.

Art. 19

RESPONSABILITA'

1. Oltre ai doveri indicati nell'articolo 10, la ditta concessionaria si obbliga ad osservare tutte le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e sarà direttamente responsabile di ogni violazione di esse, fatte salve le responsabilità attinenti alle competenze proprie dell'organo di polizia stradale, che dispone l'esecuzione della sanzione accessoria della rimozione.

2. La ditta s'impegna a sollevare e tenere indenne il Comune ed i propri pubblici dipendenti da ogni richiesta od azione da chiunque intentata, da qualsiasi controversia e responsabilità di risarcimento danni o indennizzi a terzi e da quanto altro potesse trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio rimozioni, fatta eccezione per le responsabilità inerenti al procedimento sanzionatorio.

3. Ogni veicolo autogru, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 4.9.1998, deve essere dotato di polizza assicurativa. La ditta concessionaria, all'atto dell'aggiudicazione e prima del formale contratto, a tale fine, deve documentare di essere adeguatamente assicurata per i danni arrecabili dai propri veicoli-autogru nella circolazione. L'assicurazione deve altresì coprire i

danni che possono essere arrecati ai terzi nel compimento delle specifiche manovre necessarie per l'esecuzione del servizio di rimozione, nonché per eventuali furti dei beni altrui detenuti in custodia nei propri luoghi di deposito. Nella polizza deve essere stabilito un massimale non inferiore a Euro 1.549.371,00 per eventuali danni arrecati durante le operazioni di rimozione e la previsione di copertura dei danni indipendentemente dalla loro entità; non è ammessa franchigia.

- 4 Il concessionario dovrà, altresì, stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, per gli eventuali danni arrecati nella custodia dei veicoli. Detta polizza dovrà prevedere la copertura dei danni arrecati, indipendentemente dalla loro entità minima e dovrà avere un massimale non inferiore ad Euro 1.032.910,00; non è ammessa franchigia.
- 5 Il titolare della ditta, o persona idonea da lui validamente ed espressamente incaricata, assume la figura di custode dei veicoli rimossi e ricoverati in rimessa, in attuazione delle vigenti leggi, secondo cui il ricovero dei veicoli in autorimessa rientra nello schema legale del contratto di deposito, a norma dell'art. 1766 del Codice Civile.

ART. 20

INADEMPIENZE

1. Il Comune ha facoltà di verificare, in ogni momento, tramite i propri agenti e funzionari competenti, la regolarità di tutti gli adempimenti cui la ditta concessionaria è tenuta nello svolgimento del servizio rimozioni, con particolare riferimento alle prescrizioni degli articoli 8, 9, 10, 15 e, comunque, ad ogni altra condizione contenuta nel presente capitolato speciale.

2. Ferma restando la clausola di risoluzione espressa, di cui al precedente art. 16, nel caso in cui la ditta concessionaria rifiutasse di assumere il servizio o trascurasse ripetutamente ed in modo grave l'adempimento delle prescrizioni e condizioni stabilite nel presente capitolato, l'Amministrazione Comunale, tramite il Comando di Polizia Municipale Terre Estensi, potrà di pieno diritto risolvere unilateralmente ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre all'incameramento della cauzione di cui all'articolo 18.

3. La concessione si risolverà di diritto, in caso di gravi inadempienze o di ripetute inosservanze degli orari di servizio e di presenza, sia per quanto riguarda le rimozioni e gli spostamenti dei veicoli eseguiti a termine dell'art. 13 c. 2°, sia per quanto riguarda l'attività di custodia.

4. In applicazione dell'art. 2 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione", al personale della ditta concessionaria addetto al servizio rimozione si estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice, con effetto risolutivo della concessione nei casi di loro grave inosservanza.

Art. 21

DIVIETO DI SUBAPPALTO O DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' assolutamente vietato alla ditta concessionaria di subappaltare ad altri o, comunque, di cedere il contratto anche parzialmente.
2. Le cessioni o qualsiasi altro atto diretto a mascherarle, fanno sorgere nell'Amministrazione Comunale il diritto a risolvere il contratto, senza preventivo ricorso ad azione giudiziaria, con incameramento della cauzione e diritto al risarcimento dei danni, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa.
3. L'ipotesi di risoluzione del contratto prevista nel comma 2, comporta il ricorso alle modalità di cui all'articolo 20 comma 2°, in quanto applicabili.

Art. 22

RISPETTO DELLA POLITICA AMBIENTALE DEL COMUNE DI FERRARA

1. Il concessionario è tenuto a conoscere ed osservare i contenuti della Politica Ambientale del Comune di Ferrara; si impegna inoltre ad informare i propri dipendenti del contenuto della Politica Ambientale del Comune di Ferrara ed a distribuire copia della relativa documentazione (visionabile sul sito del Comune di Ferrara). Il concessionario si conforma inoltre alle principali norme di legislazione ambientale, alle convenzioni europee o internazionali, agli altri atti in materia ambientale.

Art.23

DOMICILIO E FORO COMPETENTE

1. Agli effetti del presente capitolato, la ditta concessionaria dovrà essere domiciliata ed aver sede operativa nel territorio del Comune di Ferrara. Ogni variazione della ragione sociale o del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale, per il tramite del Corpo di Polizia Municipale.
2. Il Foro competente per eventuali controversie rientranti nella materia del giudice ordinario, in quanto concernenti il canone e gli altri corrispettivi, sarà quello di Ferrara, salva la competenza esclusiva a giudicare su controversie concernenti le concessioni di beni e servizi pubblici, spettante al T.A.R. di Bologna.